



SOBRIETÀ REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

21095/05

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto: equa riparazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19775/03

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Presidente -

Cron. 21095

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -

Rep. 4578


Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -

Ud. 20/9/2005

Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -

Dott. Alberto GIUSTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.F.	V.M.G.A.	V.A.	M.
P.	G.A.M.	C.N.	P.B. F.
M.	D.M.A.	F.B.	F.F. P.
A.	C.L.	P.V.	S.M. F.
S.	B.P.	D.L.C.	R.R. M.M.
O.M.	C.M.	I.G.	D.M.S. C.V.
P.M.G.	C.N.	P.A.	P.P.
I.A.	M.F.	M.A.	L.R. D.

2982
2005



V.D. , D.F.G. , T.A. M.D.

L.L. S.F. P.P. , Z.

A. , M.A. C.G. D.B.M.

F.V. S.M.R. C.M. , D.N.G. ,

D.A. A.P. M.A. R.G.

C.F. C.G. A.A. T.R.

P.M. , D.N.F. , T.M. M.M.

B.A. , B.S. G.C. R.A. e

T.T. tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso,

dall'Avv. Ferdinando Emilio Abbate, e presso il di lui studio elettivamente domiciliati in
Roma, Via Crispi, n. 36;

- ricorrenti -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro-
tempore;

- intimata -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato il 2 maggio 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2005 dal
Consigliere Dott. Alberto GIUSTI;

udito l'Avv. Ranieri RODA, per delega dell'Avv. Ferdinando Emilio ABBATE, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che



ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. – F.F. ed altri sessantasei dipendenti della Cassa depositi e prestiti hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'accertamento del diritto al pagamento di maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, secondo gli importi e alle condizioni di cui al d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 10 febbraio 1990 riguardante il comparto del personale dipendente dalle Aziende e dalle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, con la conseguente condanna dell'Amministrazione. In pendenza dell'appello al Consiglio di Stato interposto dall'Amministrazione soccombente, essi hanno denunciato l'irragionevole durata del processo e, con ricorso depositato il 12 settembre 2002, hanno chiesto alla Corte d'appello di Roma – in riassunzione del precedente procedimento instaurato, con ricorso depositato il 18 ottobre 2001, dinanzi alla Corte d'appello di Perugia, dichiaratasi incompetente per territorio – di condannare la Presidenza del Consiglio dei ministri al versamento di un'equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, a titolo di danno non patrimoniale.

2. – L'adita Corte d'appello, con decreto depositato il 2 maggio 2003, ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese processuali. Posto che il giudizio dinanzi al TAR era durato quattro anni e due mesi, dal maggio 1994 al luglio 1998, la Corte capitolina, considerato come durata media di un giudizio dinanzi agli organi di giustizia amministrativa un periodo di tempo pari a tre anni circa, ha escluso la sussistenza della lamentata violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, osservando che la durata del processo presupposto non poteva ritenersi eccessiva o irragionevole, anche avuto riguardo al notevole numero di parti presenti.



3. – F.F. e gli altri sessantaquattro ricorrenti indicati in epigrafe, con atto notificato il 17 luglio 2003, hanno chiesto la cassazione del decreto della Corte d'appello di Roma, deducendo un unico motivo di censura.

4. – L'intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con l'unico mezzo di impugnazione, i ricorrenti, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, nonché illogicità, contraddittorietà, insufficienza ed omissione della motivazione su punti decisivi della controversia, si dolgono che il decreto della Corte territoriale abbia completamente trascurato i criteri che la legge prescrive di considerare ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento), affermando apoditticamente che nella fattispecie una durata del procedimento di primo grado pari ad oltre quattro anni non potrebbe essere ritenuta né eccessiva né irragionevole, e ciò – contraddittoriamente – dopo avere calcolato in tre anni la durata media di un giudizio dinanzi al TAR. La Corte d'appello non avrebbe chiarito, neppure in forma sintetica, le ragioni alla base delle conclusioni cui essa è pervenuta, né avrebbe indicato i parametri a sostegno del convincimento espresso. Ad avviso dei ricorrenti, non sarebbe sufficiente il laconico riferimento al notevole numero di parti presenti: a prescindere dal rilievo che tale numero non rappresenta, *ex se*, uno degli elementi contemplati dal citato art. 2 della legge n. 89 del 2001, occorrerebbe tener presente che nella specie le parti hanno iniziato insieme, e non separatamente, il procedimento, e con unico ricorso, e che, nel giudizio svoltosi dinanzi al TAR, non vi è stata necessità di adottare alcuna ordinanza, o, comunque, di disporre adempimenti istruttori, che, legati al numero delle parti, abbiano



potuto ritardare la definizione della controversia, o comunque renderla più complessa.

Censurabile, perché rigida ed assoluta, appare inoltre ai ricorrenti la stessa individuazione in tre anni della durata *standard* del giudizio di primo grado dinanzi al giudice amministrativo, perché il decreto impugnato avrebbe omesso di considerare la speciale natura del processo presupposto, nel quale, vertendosi in materia di pretese economiche dipendenti da rapporto di lavoro, risultavano coinvolti diritti essenziali e primari del cittadino. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte sottolineato che nelle cause di lavoro s'impone una diligenza particolare. Di qui l'esigenza di una individuazione, anche in astratto, dei termini massimi di durata del procedimento in misura notevolmente inferiore rispetto alle cause ordinarie.

Infine, il decreto impugnato non avrebbe considerato l'ulteriore durata del giudizio, ancora pendente in appello dinanzi al Consiglio di Stato, per altri due anni e cinque mesi. Secondo i ricorrenti, il giudice, anche nel caso di procedimento presupposto ancora pendente, deve verificare l'intera durata di quest'ultimo, per cui la proposizione del ricorso non può implicare una sorta di abnorme cristallizzazione della domanda al momento della relativa proposizione.

2. – Il ricorso è fondato.

2.1. – Occorre premettere che non esiste nell'ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo; né tale regola è desumibile da dati medi ricavabili da analisi statistiche, le quali, ovviamente, ben possono essere tenute presenti in via parametrica e concorrere a formare il convincimento del giudice, ferma tuttavia restando l'inderogabile necessità di considerare ogni vicenda nelle sue specifiche caratteristiche, come del resto si evince dall'espresso tenore dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, il quale – in conformità della giurisprudenza della Corte di



Strasburgo, formatasi sull'interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – impone di avere riguardo alla complessità del caso e al comportamento in concreto tenuto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a concorrere alla definizione del procedimento (sez. I, 4 febbraio 2003, n. 1600; sez. I, 7 aprile 2005, n. 7297).

Proprio il riferimento a tali elementi evidenzia che la nozione di ragionevole durata non è assoluta ma relativa e, salvo i casi in cui il periodo di tempo occorso per lo svolgimento di un processo sia di per sé così eloquente da rendere *ictu oculi* superfluo ogni altro rilievo, va stabilita in concreto, con riferimento alla fattispecie all'esame del giudice, senza trascurare la valutazione degli interessi in gioco nel processo presupposto. Complessità del caso e comportamenti, infatti, devono essere verificati nello specifico in quanto possono comportare variazioni anche significative della ragionevole durata di un processo (sez. I, 11 dicembre 2002, n. 17653).

2.2. – Nel caso in esame tale verifica è stata omessa dal decreto impugnato, il quale – a fronte di un processo protrattosi dinanzi al TAR per quattro anni e due mesi – si è limitato ad affermare che il termine ragionevole di un giudizio di primo grado dinanzi agli organi di giustizia amministrativa è mediamente di tre anni e che, anche avuto riguardo al “notevole numero di parti presenti”, lo scostamento rispetto a tale media non era tale da far ritenere eccessiva o irragionevole la durata di quel processo.

In tal modo il giudice del merito ha motivato il proprio convincimento sulla base di una valutazione del tutto astratta della possibile durata media di un giudizio di primo grado, disancorata dal riferimento alla concreta vicenda e agli elementi che l'art. 2, comma 2, della legge n. 89 impone di considerare al fine di accertare la dedotta violazione, inferendo dal solo numero delle parti in giudizio un indice di complessità di trattazione, ma

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'AL'.



senza indicare, sia pure in forma sintetica, se la pluralità di ricorrenti avesse reso nel caso necessari adempimenti, incumbenti istruttori o accertamenti legati alle singole posizioni, tali da determinare uno slittamento dei tempi occorrenti per la definizione del giudizio (cfr. sez. I, 11 novembre 2003, n. 16911; sez. I, 2 luglio 2004, n. 12116).

2.3. – Inoltre, il decreto impugnato ha esaminato la questione ad esso devoluta omettendo di considerare la persistente pendenza del processo dinanzi al Consiglio di Stato in grado di appello. Il giudice può dare rilievo alla sola durata del giudizio di primo grado se in esso il procedimento si è concluso o estinto; ma, ove l'equa riparazione dipenda dall'eccessiva durata di una causa ancora pendente in appello, come non è consentito alla parte di formulare distinte domande per il primo ed il secondo grado, così non è consentito al giudice di scindere l'unica domanda proposta con riferimento all'intero giudizio, prendendo in esame, al fine di stabilire se vi sia stato il rispetto o meno del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della citata Convenzione, il solo periodo occorso per lo svolgimento del processo in primo grado (cfr. sez. I, 27 agosto 2003, n. 12541). Nella specie, pertanto, il decreto impugnato ha errato nel non avere avuto riguardo, al detto fine, all'intero giudizio, e quindi anche al periodo di durata del processo dinanzi al Consiglio di Stato, fino al momento della decisione da parte della Corte territoriale.

3. – Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame della domanda facendo buon governo dei principi e delle regole di giudizio sopra indicati.

Al giudice del rinvio incomberà anche di regolare le spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile della
Corte suprema di cassazione, il 20 settembre 2005.

Il Consigliere estensore

Alberto Luini

Il Presidente

Alessandro Pisaneschi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il **28 OTT. 2005**

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi